

LAVORO

ORIGINALE

CASELLA n. 239

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. A. Piccinini Avv. G. Sacco Avv. M. Vaggi Avv. A. Gavaudan
Avv. F. Ferretti Avv. G. Buttazzo Avv. B. Laudi Avv. A. Mumolo
Avv. R. Tarantini Avv. S. Passante Avv. G. Reni Avv. S. Mangione
40122 BOLOGNA - via S. Felice n.6 - tel. 051/220171 (4 linee)
fax 051/220179 - P.I. 03002960379
postacert: guidoreni@ordineavvocatibopec.it

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

- Sezione lavoro – Giudice Unico

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c per accertamento diritto ad inserimento in graduatoria provinciale ad esaurimento con istanza di determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 cpc

Proposto da

Michelina IANNALFO nata a Formia (FR) il 30.10.1978, residente a Dozza Imolese (BO) in via A. Grandi 1, c.f. NNLMHL78R70D708B rappresentata e difesa dall'avv. Guido Reni (RNEGDU62L19L452G - guidoreni@ordineavvocatibopec.it – fax 051220179), del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, via San Felice 6, come da procura allegata alla busta telematica

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in via Guido Reni 4 è domiciliato per legge;

- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del Dirigente pro tempore legale rappresentante, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in via Guido Reni, n. 4, è domiciliato per legge.

FATTO

- La ricorrente è docente abilitata per l'insegnamento nella scuola materna o dell'infanzia e della scuola elementare o primaria in virtù di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 (doc. 1).
- La natura abilitante di detto diploma è stata però sempre negata dal MIUR nei propri atti amministrativi con conseguente impossibilità per la ricorrente di inserirsi nelle graduatorie permanenti, poi trasformate ad esaurimento, del personale della scuola materna o dell'infanzia e della scuola primaria. Infatti per l'inserimento in dette graduatorie veniva richiesto dal MIUR, quale titolo, la laurea in scienze della formazione primaria.

MIERL
73/10

37755



- La ricorrente ha prestato servizio nelle scuole statali e comunali con contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. doc. 2 – certificazioni dei servizi svolti), ed è inserita nelle graduatorie di istituto (doc. 3).
- Non ha potuto presentare istanza di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in quanto il sistema non consentiva e non consente l'accesso a chi non è già presente nella GAE.
- La domanda viene pertanto proposta con il presente ricorso, con valore ai fini interruttivi di ogni eventuale termine di prescrizione.
- E' peraltro nota a codesto Tribunale la vicenda e dunque il fatto che il MIUR non consente l'accesso alle GAE a chi è in possesso di titolo abilitante consistente nel diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.

DIRITTO

La motivazione opposta dal MIUR per negare l'accesso alle GAE alla ricorrente risulta ingiusta ed illegittima in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che affermano invece chiaramente la natura abilitante all'insegnamento del titolo conseguito negli istituti magistrali al termine di regolare corso di studio.

Come indicato nella parte in fatto, il Ministero convenuto ha invece sempre negato la natura abilitante del titolo posseduto dalla ricorrente, richiedendo, ai fini dell'inserimento nella graduatorie permanente, ora a esaurimento, la laurea in Scienze della formazione primaria.

Il MIUR fondava tale convinzione sulla erronea interpretazione dell'art. 401 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297: *"L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni."*

Da tale norma faceva quindi derivare la inidoneità del diploma magistrale a consentire l'accesso alle graduatorie permanenti.

Con il DPR 25 marzo 2014 veniva però deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto *"...avverso il decreto ministeriale del MIUR n. 44 del 12 maggio 2011, nella parte in cui non consente l'inserimento in terza fascia nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente avente titolo all'insegnamento, ed avverso il decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio*



2011, nella parte in cui, disponendo che nelle graduatorie di circolo e di istituto non possa essere inserito in prima e seconda fascia il personale docente non presente nella graduatoria ad esaurimento, esclude i docenti in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002".

Il richiamato decreto si basa sul parere del Consiglio di Stato, reso in sede consultiva, numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012) in cui, conformemente a quanto sino ad ora riportato, viene chiarito che "...prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 ...".

In buona sostanza quindi è principio assodato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, è titolo abilitante per l'accesso all'insegnamento nella scuola per l'infanzia (classe di concorso AAAA), e per la scuola primaria (classe di concorso EEEE).

*

Il presente giudizio ha invece ad oggetto il diritto della ricorrente ad essere inserita, stante il valore abilitante del titolo posseduto, nelle "graduatorie ad esaurimento" (c.d. GAE) per le classi di concorso della Scuola dell'Infanzia e Primaria, diritto che ad oggi, nonostante l'evidenza dello stesso, continua ad essere negato dal MIUR.

Con il DM 235/2014, infatti, avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente per gli aa.ss. 2014-2015 2015-2016 e 2016-2017, l'Amministrazione ha escluso ogni possibilità di inserimento per i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, nonché ogni atto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento emesso successivamente alla legge n. 296/27.12.2006.

Ciò in base ad un'erronea lettura dell'art. 1, co. 605, lett. e), della legge sopra richiamata (cd legge finanziaria 2007) che, pur avendo trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ha fatto tuttavia salvi "... gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto



decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica”.

La stessa norma, quindi, ha fatto salvi gli inserimenti nelle stesse da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo, per i docenti che frequentavano i corsi abilitanti.

Tra i primi rientra anche l'odierna ricorrente, la quale, come si è visto, nel 2007 era già in possesso del richiesto titolo con valore abilitante per l'insegnamento.

L'illegittimità dell'operato del MIUR è stata peraltro confermata da parte della giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato, infatti, con sentenza n. 1973/2015 ha annullato il richiamato decreto ministeriale così affermando: “...Questo Collegio ritiene ... che sussista l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria. (...) Ora, se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero.

Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia



del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.

2. In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento... ”.

Nello stesso senso si è pronunciata anche la giurisprudenza successiva, secondo la quale: “ (...) non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i dipendenti magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nella citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.



(...) Né, diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, può essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso dell'abilitazione all'insegnamento. In effetti, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, tabella allegata, come previsto dall'art. 1 dl n. 97/2004 convertito dalla legge 143/2004, integrata dalla legge n. 186/2006 e modificata dalla legge n. 296/2006, prevede tra l'altro, al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale per il suddetto inserimento.

Lo stesso art. 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Secondo questo Collegio, quindi, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie" (in questo senso Consiglio di Stato n. 3628/2015 e, recentemente, Consiglio di Stato n. 3675/2015 e Consiglio di Stato n. 3788/2015).

Ancora più recentemente il TAR Lazio, Sezione Terza bis, con decreto n. 4872/2016, ha disposto l'ammissione con riserva di quei ricorrenti nelle GAE, decidendo in via cautelare sul ricorso dagli stessi proposto per ottenere l'annullamento del DM 495/2016, che ancora una volta aveva escluso i diplomati magistrali dall'accesso alle GAE.

*

Preme alla scrivente difesa sottolineare come queste sentenze svolgano i propri effetti *erga omnes*, e quindi anche a favore della attuale ricorrente.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, "la decisione di annullamento dell'atto amministrativo - che secondo principio di carattere generale esplica effetti soltanto tra le parti in causa - acquista invece efficacia *erga omnes* nel caso di provvedimenti a contenuto generale e inscindibile nei quali gli effetti dell'annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto



sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluno e non esistere per altri; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti" (in questo senso, ex multis, Tar Lazio Roma n. 9727/2014 e Tar Sicilia Catania n. 2156/2014), e, ancora, *"Nel giudizio amministrativo la decisione di annullamento - che, per i limiti soggettivi del giudicato, esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia erga omnes, qualora gli atti impugnati siano a contenuto generale infrazionabile, poiché gli effetti dell'annullamento in questo caso non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri."*(Cons. Stato Sez. VI, 29/03/2013, n. 1850).

Tuttavia, come noto alla scrivente difesa, la predetta efficacia erga omnes viene negata da parte di alcune isolate pronunce della giurisprudenza di merito, secondo la quale i decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento non sarebbero atti di natura regolamentare, essendo emessi dall'amministrazione con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato. Si afferma altresì come sussistano dubbi che le pronunce del Consiglio di Stato contengano un effettivo annullamento del d.m. 235/2014, avendo il giudice amministrativo proceduto ad una sua disapplicazione.

Si ritiene di non poter concordare con tale soluzione.

In primo luogo, preme sottolineare come non si sia di fronte ad atti di ordinaria amministrazione del personale e dei singoli dipendenti, bensì ad atti di organizzazione generale da parte del ministero competente dell'intero sistema scolastico. Si tratta pertanto di provvedimenti aventi carattere normativo e regolamentare, vevoli di conseguenza per tutti i soggetti che si trovano nelle condizioni ivi previste.

In questo senso si richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali con riferimento al precedente decreto ministeriale di aggiornamento della graduatorie ad esaurimento (dm n. 44/2011), hanno riconosciuto la sua natura regolamentare e di organizzazione generale, affermando così la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di loro impugnazione nel termine decadenziale. In particolare è stato statuito: *" (...)Fin da Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2008, n. 3399, questa Corte ha affermato che in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, (...), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato*



(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. (...) Deve però rilevarsi che diversa è invece la fattispecie allorchè l'oggetto del giudizio innanzi al giudice amministrativo sia la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata, per quanto rileva in questo giudizio, con D.M. (MIUR) 12 maggio 2011, n. 44. (...) In tal caso è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua (perchè siano inseriti anche i docenti di 3 fascia delle graduatorie di circolo e di istituto), e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria (...).

La giurisdizione allora non può che essere del giudice amministrativo. Come la giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche complessive D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 2, comma 1 (cfr. Cass., sez. un., 10 novembre 2010, n. 22799), a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione subprimaria; cfr. Corte cost. n. 41 del 2011 (...) Espressamente il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni agiscono sì con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ma nel rispetto delle leggi e nell'ambito ... degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, che sono a monte degli atti di gestione del rapporto. Questi ultimi sono espressione del potere di organizzazione della pubblica amministrazione quale datrice di lavoro, al pari del potere direttivo del datore di lavoro privato; mentre i primi sono riconducibili al potere regolamentare governativo o ministeriale ovvero alla potestà di emanare atti amministrativi generali di natura non regolamentare ed aventi un contenuto riconducibile all'art. 2, comma 1, cit... Ove si tratti di veri e propri atti di normazione subprimaria, quindi regolamentare, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento proposta da chi sia legittimato perchè in situazione di interesse legittimo. Ove si tratti di atti amministrativi a contenuto generale ed astratto, ma privi di natura regolamentare, ossia di normativa subprimaria, come talora espressamente previsto, parimenti sussiste la giurisdizione



generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento ove il contenuto degli stessi sia riconducibile al cit. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1. Nella specie il D.M. MIUR n. 44 del 2011, di cui i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo l'annullamento in parte qua, ha quanto meno un contenuto riconducibile al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1,; ma è anche predicabile la sua natura regolamentare, al di là del rispetto della procedura di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17 perchè contiene disposizioni generali ed astratte sulle condizioni ed i presupposti per la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento ed è integrativo (come previsto dal suo art. 13 recante le "disposizioni finali") del precedente D.M. MIUR 27 marzo 2000 n. 123 (...)" (in questo senso Cass. sez. Unite n. 27991/2013).

In secondo luogo, si sottolinea come le sentenze del Consiglio di Stato sono chiaramente delle sentenze di annullamento del decreto ministeriale 235/2014. La già citata sentenza n. 3628/2015 afferma in motivazione che "i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati", e in sede di dispositivo "il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 2222 del 2015) lo accoglie nei sensi suesposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento".

Dunque non esiste più alcun impedimento giuridico all'inserimento delle parti ricorrenti nelle GAE essendo stata espunta dall'ordinamento la norma regolamentare che lo vietava.

A proposito della efficacia *erga omnes* dell'annullamento da parte della giustizia amministrativa del D.M. 1.4.2014, n. 235, recentemente, con ordinanza n. 5219 del 10.11.2015, il Consiglio di Stato ha ribadito che "l'ordinanza cautelare ha sospeso l'efficacia del D.M. 1° aprile 2014, n. 235 – nella parte in cui non consentiva l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento (GAE) mediante l'inserimento in III fascia o in altra fascia, del personale docente avente titolo all'insegnamento in possesso del diploma magistrale acquisito entro l'anno scolastico 2001/2002 – dunque di un atto generale, quest'ultimo è stato privato di efficacia, in parte qua, *erga omnes*, quindi nei confronti di tutti gli Uffici Scolastici Regionali."

*



Peraltro, il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in capo ai soggetti in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s 2001/2002 è stato riconosciuto anche da parte della giurisprudenza di merito, la quale, anche in sede cautelare, ha conseguentemente ordinato al Ministero convenuto di procedere alle immissione dei ricorrenti.

In particolare è stato statuito: “ (...) come pure risulta dalla ultima sentenza del CdS, appare altresì fondata la pretesa dei ricorrenti allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie: la stessa fascia in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero (...). Va ancora evidenziato come - condivisibilmente - nella citata pronuncia il CdS abbia respinto la tesi sostenuta dall'Amministrazione, “fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso della abilitazione all'insegnamento. (...) Lo stesso art. 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti a graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, a favore di soggetti già in possesso dell'abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Secondo questo Collegio, quindi, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie. In altre parole, ed a scanso di equivoci, l'ultima sentenza del CdS ha anche fatto giustizia dell'argomento utilizzato in molte pronunce di rigetto, fin qui rese in analoghi giudizi ex art. 700, secondo cui il diritto vigente (l'art. 1 comma 605 lettera c) della predetta legge 296/2006) non consentirebbe l'inserimento delle lavoratrici di cui si discute nelle graduatorie in quanto nuovi inserimenti. All'opposto, dice giustamente il CdS, chi - come i ricorrenti - era in possesso del diploma magistrale fin dal 2001-2002 non poteva essere considerato come nuovo abilitato da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie perché la norma fa espressamente salvi “i docenti già in possesso di abilitazione (prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti in graduatorie ad esaurimento). Pertanto, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno



scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno disapplicati ai fini della soluzione della controversia. Conseguentemente deve essere assicurato ai ricorrenti il diritto alla presentazione della domanda ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali" (Tribunale di Ravenna ordinanza 25.7.2015 e ordinanza 10.9.2015).

Nello stesso senso si legge: "(...) Con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (...) si impediva l'inserimento in graduatorie di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei docenti che già in quella graduatorie erano stati inseriti. E tuttavia, tale impedimento riguardava - come è chiaro nel dettato normativo - esclusivamente i soggetti che avessero conseguito la abilitazione all'insegnamento in epoca successiva alla trasformazione, non investendo anche tutti coloro che invece erano già in possesso di valido titolo abilitante. (...) Sul punto, come si è detto, è intervenuta la recente pronuncia del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/2015 nella quale, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha rimosso l'ulteriore impedimento all'inserimento nelle graduatorie permanenti dei docenti titolari del suddetto diploma, cagionato dal DM 235/2014. (...) Alla luce di tali considerazioni non è possibile dubitare della sussistenza del *fumus boni juris*, venendo in rilievo il perdurante quanto ingiustificato comportamento della amministrazione convenuta che, pur dopo l'annullamento del DM 235/2014, da parte del CdS, nei termini sopra indicati, non ha ritenuto di apportare alcuna modifica al sistema informatico di presentazione delle domande, di fatto perseverando nell'atteggiamento che ha impedito l'accesso alle graduatorie di cui si discorre da parte dell'odierna ricorrente. Nella prospettazione del MIUR, infatti, l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato, sarebbe preclusa per l'impossibilità stabilita dalla legge n. 296/2006 di ampliare dette graduatorie mediante nuove iscrizioni. E, tuttavia, come si ripete, sebbene il riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante all'inserimento nelle descritte graduatorie sia avvenuto solo nel 2014 a seguito delle dette pronunce del CdS esso era già in possesso della ricorrente al momento della entrata in vigore della richiamata legge 296/2006 (...)" (Tribunale di Salerno ordinanza dell'8.9.2015).
E ancora: "Con il DM 235/2014 il MIUR ha riconosciuto valore abilitante ai diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 esclusivamente per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, valide per il conferimento di supplenze c.d brevi e non per le assunzioni a tempo indeterminato, ritenendo tale inserimento ostacolato dal disposto della legge 296/2006. (...) Con sentenza n. 1973/2015 è intervenuto sulla materia il



Consiglio di Stato annullando, quindi con provvedimento avente valore erga omnes e non esclusivamente inter partes del giudizio, il DM 235/2014 nella parte in cui (artt. 9 e 10) preclude ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento" (Tribunale di Ferrara ordinanza del 13.8.2015).

*

Agli scriventi è altresì noto che altra eccezione proposta dal Ministero nelle cause in oggetto è quella di un'asserita prescrizione/decadenza del diritto dei ricorrenti, per non aver gli stessi presentato domanda di inserimento nella graduatorie al momento della loro trasformazione da permanenti a esaurimento, ovvero, alcuni di essi, nei termini previsti dai decreti di aggiornamento. Questa soluzione è stata adottata anche dal Tribunale di Bologna, secondo il quale *"non si concorda con la giurisprudenza che ritiene che in precedenza nel 2006 non fosse consentito formulare domanda di inserimento in GAE. Un eventuale problema di modalità era facilmente superabile con la domanda in cartaceo che non determinava evidentemente nullità sostanziale della domanda di inserimento"* (sentenza n. 637/2015 del 24.8.2015).

La contestabilità di tale conclusione emerge non appena si considera come sia fuor di dubbio, come rilevato anche dal massimo organo di giustizia amministrativa, che i diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento fossero già in possesso del richiesto titolo abilitante e che il (contraddittorio) fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta dal MIUR soltanto nel 2014 ai fini del loro l'inserimento nelle graduatorie di circolo o istituto, a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 3813/11.9.2013 recepito con DPR 25.3.2014, "non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti anche ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie ad esaurimento riservate ai docenti abilitati in quanto tali".

"Conseguentemente" - conclude il Consiglio di Stato - *"risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti, della lesività dell'atto impugnato."*

Dunque il diritto della ricorrente all'inserimento in GAE è divenuto azionabile solo a decorrere dal DPR 25.3.2014 (pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15.5.2014) che lo ha riconosciuto a tutti coloro che avevano conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002. Prima non potevano azionarlo in quanto impedito dall'amministrazione scolastica sulla base di illegittime disposizioni regolamentari, alle quali i ricorrenti non potevano non sottostare. Ne consegue la inconsistenza della eventuale eccezione di prescrizione, avendo la ricorrente presentato



tempestiva domanda di inserimento nella GAE per la scuola dell'infanzia con il presente ricorso entro i termini della prescrizione decennale sia se decorrente dalla data di pubblicazione del sopra citato DPR sia dalla data di pubblicazione della legge 296/29.12.2006 di trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

In tal senso si sono espresse anche numerose pronunce dei giudici di merito in funzione di giudice del lavoro.

In particolare, con ordinanza dell'11.6.2015, interamente ripresa dal Tribunale di Ferrara nell'ordinanza del 13.8.2015, il Tribunale di Pordenone ha affermato che *“nella fattispecie in cui è causa gli odierni attori hanno presentato la domanda di inserimento immediatamente dopo aver avuto conoscenza del DPR 235/2014 il quale, riprendendo un precedente parere del Consiglio di Stato, riconosceva come titolo abilitante il conseguimento del diploma magistrale avvenuto entro l'anno accademico 2001/2002. Non può quindi parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all'art. 2935 cc la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è venuta ad esistere solo alla fine del 2013 con il riconoscimento della Cassazione attraverso le SS.UU. n. 27991, con il parere positivo del Consiglio di Stato ed il D.P.R. 25.3.2014. I ricorrenti non hanno pertanto, visto prescrivere alcun diritto poiché sino al 2014 esso non era mai stato loro riconosciuto. Inoltre la legge 296/2006, che aveva distinto tra i docenti che avevano acquistato l'abilitazione e frequentanti i corsi abilitanti e i docenti non abilitati che non potevano vantare alcun titolo all'inserimento, non è in contrasto con l'inserimento dei diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro l'anno 2001 – 2002, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in quelle ad esaurimento, poiché la legge non pone come condizione il previo inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nelle graduatorie ad esaurimento”*.

E ancora *“la normativa è chiarissima e parla di abilitazione come valido titolo di accesso alle graduatorie. La legge finanziaria n. 296/2006, dunque, ha inteso semplicemente determinare la chiusura a inserimento di nuovi abilitati nella terza fascia della graduatoria. Si ritiene pertanto che la norma in questione non sancisca alcuna espressa decadenza per come si può desumere sia da una interpretazione letterale: “Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione,” ed in particolare, l'utilizzo della preposizione “per” (piuttosto che, ad esempio, “entro il termine perentorio”) dal quale parrebbe desumersi più il carattere programmatico che la sanzione di una decadenza; e sia*



tenendo conto del fatto che, la legge in questione, prevedeva un piano straordinario di assunzioni (150.000+30.000) per il triennio 2007/2009 e, quindi, la ratio di una eventuale decadenza andrebbe comunque limitata - esclusivamente - a quel piano di assunzioni straordinario e a quel triennio.

Tale interpretazione appare essere anche quella costituzionalmente più orientata tenendo in considerazione il fatto che il ministero non consentiva la presentazione della domanda amministrativa via web (unica modalità consentita dai d.m. che si sono susseguiti nel tempo) e tenendo in considerazione il fatto che, lo stesso ministero, non aveva mai riconosciuto il valore abilitante del titolo in questione, perlomeno sino al citato d.p.r.

Anzi va considerato che una diversa interpretazione comporterebbe una violazione del principio, anche comunitario, del legittimo affidamento nel sancire, ora per allora, una decadenza, a fronte di un inveterato comportamento del datore di lavoro (che è anche pubblica amministrazione e che, appunto, non consentiva neanche che venisse presentata la domanda telematica sancendo, con proprio atto autoritativo e normativo, la inammissibilità di quella cartacea)" (in questo senso Tribunale di Enna ordinanza del 13.8.2015; Tribunale di Ravenna ordinanza del 10.9.2015).

Ancora più recentemente il Tribunale di Siena con sentenza n. 299 dell'11.11.2015, compiendo un revirement rispetto a sue stesse decisioni rese precedentemente, ha accertato il diritto di quei ricorrenti ad essere inseriti nelle GAE e condannato l'amministrazione a dare attuazione a tale accertamento.

In particolare il Tribunale di Siena, recependo le argomentazioni svolte dal Tribunale di Enna in ordinanza n. 13.8.2015, ha ritenuto di dover fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di riferimento, e basata sul legittimo affidamento.

"In sostanza, deva e può affermarsi che un diritto, come abbiamo già sussistente, possa restare quiescente, addormentato nel bosco della selva normativa, in attesa, in stand by, e ciò, essenzialmente, non per inerzia del titolare, ma in forza di una indiscussa, granitica prassi di misconoscimento attuata dalla pubblica amministrazione, nella specie scolastica, quindi da un potere pubblico che autoritativamente nemmeno consentiva, proprio materialmente (attesa la notoria impossibilità del necessario accesso telematico per la categoria) la presentazione della domanda, nessuna certamente in un caso di impedimento per forza maggiore, si impone comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina l'inoperatività di qualsiasi decadenza." (cfr. sentenza Trib. di Siena, cit., pag. 21).

*

Con riferimento, poi, alla eventuale formale motivazione del rigetto delle domande in



considerazione della mancata proposizione per via telematica si rileva come una fonte normativa secondaria quale è il decreto Ministeriale non può assolutamente derogare ad una specifica norma giuridica, quale è quella legislativa, di grado superiore, introducendo un decadenza non prevista da quest'ultima.

Infatti l'art. 9 comma 2 del DM 235/1.4.2014 risulta illegittimo nella parte in cui "*prevede la possibilità di presentazione delle domande esclusivamente via web*" poichè una norma secondaria – ammesso e non concesso che sia applicabile alla presente differente fattispecie, caratterizzata dal fatto che le domande vengono presentate non da persone ancora presenti in graduatoria, ma da persone non inseritevi - introdurrebbe la decadenza da un diritto in violazione di una norma di legge di grado superiore che invece, se correttamente interpretata, non escludeva allora, né esclude ora, l'inserimento del docente in possesso del titolo abilitante con decorrenza da allora.

Nè sarebbe possibile sostenere che comunque una domanda, anche se cartacea andava comunque presentata entro i termini previsti dal DM 235/2014 e dal successivo DM 767/205 ai fini, rispettivamente, della ammissione in GAE e della partecipazione al successivo piano di assunzioni adottato in esecuzione della legge sulla c.d. "buona scuola".

Tali termini infatti potevano e dovevano essere rispettati da chi in graduatoria c'era già. Non certo dalla ricorrente che dalla GAE erano stata illegittimamente tenuta lontano per tutti questi anni.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto difensore nell'interesse della parte ricorrente chiede che il Tribunale di Bologna - Giudice Unico del Lavoro adito,

voglia

previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e discussione, in accoglimento del presente ricorso nonché previa disapplicazione dell'art. 1, comma 1, lettera b), e dell'art. 9, comma 2, del D.M. 1.4.2014 n. 235 e di ogni altro atto, disposizione o provvedimento amministrativo presupposto conseguente od altrimenti connesso ed in particolare dei decreti 325/3.6.2015, 767/17.7.2015, 495/2016, nella parte in cui non prevedono l'inclusione nelle GAE per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria dei diplomati magistrali entro a.s. 2001/2002, nonché dei provvedimenti della Amministrazione Scolastica adottati e adottandi di reiezione della domanda di inserimento:



- **accertare**, nei confronti del MIUR e dell'U.S.R. per l'Emilia Romagna, il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della Provincia di Bologna del personale docente della scuola materna o dell'infanzia e della scuola elementare o primaria per il biennio 2007/2008, nelle successive e comunque nella graduatoria per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, con attribuzione del punteggio risultante dai titoli di studio e di servizio posseduti e prodotti con il presente ricorso; con ogni conseguenza di legge;

- **condannare** il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Ufficio IX – Ambito territoriale per la provincia di Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, ad inserire la ricorrente ora per allora nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Bologna del personale docente della scuola materna o dell'infanzia e della scuola elementare per il biennio 2007/2008, nelle successive e comunque nelle graduatorie per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, con attribuzione del punteggio risultante dai titoli di studio e di servizio posseduti; con ogni conseguenza di legge;

- **condannare** le amministrazioni scolastiche convenute, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, individualmente od in solido, al pagamento delle spese legali, comprese IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

*

Si dichiara che trattasi di causa in materia di pubblico impiego il cui valore è indeterminato; si procede pertanto al pagamento del contributo unificato pari ad euro 259 euro come imposto dalla vigente normativa.

*

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: guidoreni@ordineavvocatibopec.it; o al seguente numero di fax: 051220179.

*

Istanza per la determinazione delle modalita' della notificazione ex art. 151 cpc

Il sottoscritto avv. Guido Reni, difensore nel ricorso di cui in epigrafe della parte ricorrente come da procura apposta in calce al medesimo ricorso,

premessato che

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia della



provincia di Bologna per il biennio 2007/2008, nelle successive e comunque nella graduatoria per gli aa.ss 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti ritenuti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù del reinserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento scuola secondaria- sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

rilevato che

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del rilevante numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, si sono trasferiti nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale provinciale di Bologna;

considerato che

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 106/1990, secondo la quale *"non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"*;
- la pubblicazione in G.U appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- il Giudice Adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quello in via telematica;
- il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis TAR Lazio nn. 176/2009; 177/2009; 178/2009 e 179/2009);



- anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 cpc autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati (...) mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria”* (trib. Genova provv. 1.09.2011, RG 3578/2011 e provv. 30.4.2014);

rilevato, infine, che

tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda, all’uopo, il sito del MIUR all’indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12;

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto avvocato fa istanza affinché il Giudice, valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quella stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

voglia autorizzare

la notifica del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d’udienza sul sito internet del MIUR nella parte all’uopo dedicata.

*

Si depositano:

- doc. 1 diploma magistrale;
 - doc. 2 certificazioni dei servizi svolti;
 - doc. 3 domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto;
- Bologna 25.10.2016

Avv. Guido Reni



PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta Michelina IANNALFO (NNLMHL78R70D708B) delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase, anche esecutiva, nonché di eventuale reclamo e/o gravame, del presente procedimento contro MIUR e USR per l'Emilia Romagna l'avv. Guido Reni (RNEGDU62L19L452G) del Foro di Bologna conferendogli ogni potere di legge compreso quello di conciliare, transigere, quietanzare, farsi sostituire nominare altri difensori, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, chiedere misure cautelari, promuovere procedimenti esecutivi ed atti preliminari ad essi.


Eleggo domicilio presso e nel suo studio in Bologna, via S. Felice, n. 6.

Michelina Iannalfo



La sottoscrizione è autentica.

Avv. Guido Reni



Nrg. 3225 2016



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott. Maria Luisa Pugliese,

letto il ricorso ex art. 414 cpc e la contestuale istanza di notifica formulata ex art. 151 c.p.c. ,
fissa per la comparizione delle parti e la discussione l'udienza del 1.2.2017 alle ore 11,00.

Autorizza la notifica del ricorso **ai controinteressati** evocati in giudizio tramite **pubblicazione** del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR e inserzione nella gazzetta Ufficiale dell'avviso della suddetta pubblicazione; **alle amministrazioni convenute**, mediante **notifica** del ricorso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Si comunichi.

Bologna, 2.11.2016

Il Giudice
dott. Maria Luisa Pugliese



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
PICCININI SACCO VAGGI GAVAUDAN FERRETTI BUTTAZZO
LAUDI MUMOLO TARANTINI PASSANTE RENI MANGIONE

AVV. ALBERTO PICCININI
AVV. GIORGIO SACCO
AVV. MASSIMO VAGGI
AVV. ANTONELLA GAVAUDAN
AVV. FRANCESCA FERRETTI
AVV. GIOVANNA BUTTAZZO
AVV. BRUNO LAUDI
AVV. ANTONIO MUMOLO
AVV. ROSA TARANTINI
AVV. SARA PASSANTE
AVV. GUIDO RENI
AVV. STEFANIA MANGIONE

AVV. SABRINA PITTARELLO
AVV. ANTONIO MONACHETTI
AVV. FRANCESCA STANGHERLIN
AVV. CRISTINA MARONI
AVV. MARA CONGEDUTI

DOTT. ANNA NUVOLI
DOTT. CLELIA ALLERI
DOTT. MARGHERITA LONGHI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Guido Reni attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 1 del DL 179/12, che la presente copia analogica di Ricorso ex art. 414 c.p.c., procura e decreto fissazione udienza discussione n. cron. 8919/2016, di n. 20 pagine è conforme alla copia informatica dalla quale è estratta, presente nel fascicolo informatico RG 3225/2016 del Tribunale di Bologna Sezione Lavoro.

Bologna, lì 02/11/2016

Avv. Guido Reni

